

Benvenuto Maria Teresa Calabrese Maria

A.C.A.T. TARANTO- O.D.V.
ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI
(METODO HUDOLIN) – O.D.V.

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita, quale Ente del Terzo settore, in conformità al dettato dell'art.32 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), l'Associazione denominata <<ASSOCIAZIONE dei CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (Metodo Hudolin)TARANTO-O.D.V>>, che assume la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV), apartitica, aconfessionale, interetnica e transculturale.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione utilizza per brevità la denominazione "A.C.A.T. TARANTO- O.D.V."
3. L'A.C.A.T.TARANTO-O.D.V. ha sede legale a Grottaglie (TA) via C.Battisti 15, già domicilio del legale rappresentante, Cosimo Argentieri.
4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Esecutivo, altrimenti sarà necessaria la procedura normale di modifica dello Statuto.
5. L'Associazione ha sede operativa nel territorio di residenza del Presidente pro tempore.
6. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo E.T.S. (Ente Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) allorquando istituito.
7. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2

Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore.
2. L'Assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi e metodologici delle attività e finalità dell'Associazione.

Benvenuto Luigi

Cosimo Argentieri

3. I Soci sono vincolati all'osservanza dello Statuto e del relativo Regolamento.

Identità e organizzazione dell'A.C.A.T. TARANTO- O.D.V.

1. L'A.C.A.T. TARANTO- O.D.V. è costituita su base territoriale dai Club Alcolologici Territoriali (metodo Hudolin) presenti sul territorio di riferimento della Provincia di TARANTO come specificato sul Regolamento.
2. Il C.A.T. (Club Alcolologico Territoriale -metodo Hudolin) è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale, dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri comportamenti non salutari e non ecologici (consumo di sostanze illegali, problemi psichiatrici, esistenziali, gioco d'azzardo, legame compulsivo con i social,...ecc.) seguendo come metodo l'Approccio Ecologico Sociale (A.E.S.) del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove la cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'A.E.S. che ne è il fondamento scientifico.
3. L'A.C.A.T. TARANTO O.D.V. è socia dell'A.R.C.A.T. PUGLIA-O.D.V. ed è vincolata all'osservanza del suo Statuto e del relativo Regolamento.
4. L'A.C.A.T. TARANTO-O.D.V. aderisce tramite l'A.R.C.A.T. PUGLIA O.D.V. alla rete associativa dell'A.I.C.A.T.- O.D.V. .

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera per il bene comune, non ha fini di lucro, ed ispira la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai principi di democraticità della struttura, elettività, eguaglianza e pari opportunità, nonché gratuità delle cariche associative e delle attività svolte.

2 Denzo Ruffi Corina Ruffi

- Definire il uso Alcolico Caratteri: Umanità*
2. Le finalità dell'Associazione si esplicano su tutto il territorio di riferimento.

Art. 5

Attività di interesse generale

L'A.C.A.T. TARANTO- O.D.V. opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per il bene comune, svolgendo in via principale in favore della comunità le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, in particolare quelle previste alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

Art. 6

Attività specifiche

1. Le attività dell'A.C.A.T. TARANTO-O.D.V. si ispirano all'Approccio Ecologico Sociale, creato e applicato dal Prof. Vladimir Hudolin(1922-1996), psichiatra di origine croata e fondatore del movimento dei Club Alcolologici Territoriali .

L'Approccio Ecologico Sociale (A.E.S.) è la modalità con la quale si affronta lo studio dei problemi alcolcorrelati e complessi (consumo di sostanze illegali, problemi psichiatrici, esistenziali, gioco d'azzardo, legame compulsivo con i social....,ecc.). L'Approccio è ecologico sociale, in quanto riconosce che esistono stretti legami tra le singole persone e le diverse componenti che costituiscono una comunità familiare e locale e riconosce l'interdipendenza delle relazioni tra gli esseri umani nel loro essere nel mondo, mettendo al centro il valore della persona e il suo senso di responsabilità.

2. L'Associazione, in particolare, svolge le seguenti attività specifiche:
- a) sviluppare e sostenere i Club Alcolologici Territoriali della propria zona di riferimento, garantendone l'armonizzazione dei programmi in

Espresso *Usc* *Andrew* *Carlo* *Usc*

accordo con tutte le A.C.A.T. Socie dell'A.R.C.A.T. PUGLIA-O.D.V. e preservandone il principio dell'unità metodologica dell'Approccio Ecologico Sociale (A.E.S.);

- b) migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri comportamenti non salutari e non ecologici (consumo di sostanze illegali, problemi psichiatrici, gioco d'azzardo, disagi esistenziali, legame compulsivo con i social....etc.), secondo l'A.E.S.;
- c) operare per il cambiamento della cultura sociale e sanitaria esistente, secondo l'A.E.S. del Prof. Vladimir Hudolin;
- d) promuovere azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, prevalentemente realizzando le Scuole Alcolologiche Territoriali di I, II, III modulo, i Corsi di Sensibilizzazione, gli incontri mensili di autosupervisione dei servitori insegnanti secondo i principi dell'Educazione Ecologica Continua, e anche attraverso altre forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni collettive di orientamento dell'opinione pubblica;
- e) collaborare con istituzioni ed enti sia pubblici che privati con specifici programmi;
- f) promuovere l'organizzazione di interclub/congressi dei Club;
- g) elaborare proposte di progetti di ricerca
- h) curare la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione;
- i) organizzare e sostenere iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
- j) cooperare con persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc. che fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.

3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio Esecutivo.

Bonzo *Luigi* *Carlo* *Angelo*

Zappalà Ugo Antonio

Carbotti Ugo

4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo settore.



Art. 7 Soci

1. Possono essere Soci dell'A.C.A.T. TARANTO-O.D.V. con diritto di voto tutte le persone, sia componenti delle famiglie, sia servitori insegnanti, che frequentano con regolarità i Club Alcolici Territoriali della zona di riferimento e che condividono le finalità e le attività dell'Associazione, come da Statuto e Regolamento.
2. I componenti dei Club Alcolici Territoriali che scelgono liberamente e volontariamente di essere Soci dell'A.C.A.T.- O.D.V. sono iscritti sul Libro Soci, previa dichiarazione liberatoria presentata alla Segreteria dell'Acat tramite il club di appartenenza.
3. L'attività svolta dai Soci nell'Associazione deve essere personale, spontanea e gratuita senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 8 Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci dell'A.C.A.T. TARANTO- O.D.V. hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali e di svolgere le attività concordate.
2. I Soci hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione con una comunicazione inviata alla Segreteria dell'Acat.
3. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento secondo il metodo Hudolin.
4. I Soci contribuiscono volontariamente al sostegno economico dell'A.C.A.T. TARANTO-O.D.V. con le quote associative, come stabilito dall'Assemblea Generale.
5. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Barozza Luigi *Corrado Antonio*

Carbotti Ugo
Carbotti Ugo
Alcolici Taranto

Alcolici Taranto

Persepolis Maria Tullio

Carabinieri Maria

Giulia Carino

Polina Pina

Alessandra Bonare

Art. 9

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione.
2. I soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta alla Segreteria dell'Acat.
3. I Soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, possono essere esclusi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Esecutivo. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.
4. La non partecipazione prolungata e ingiustificata alla vita del Club e dell'Associazione determina di fatto l'autoesclusione, che è trascritta sul Libro dei Soci e che non impedisce una eventuale successiva nuova adesione, come stabilito dal Regolamento.

Art. 10

Soci Volontari

1. Sono volontari i Soci dell'A.C.A.T. TARANTO- O.D.V. che liberamente e volontariamente scelgono di svolgere attività in favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La volontarietà dei Soci è una scelta di vita personale, orientata al cambiamento proprio, della propria famiglia e della cultura sociale e sanitaria esistente, che presuppone la regolare frequenza al club e l'aggiornamento continuo, secondo l'Approccio Ecologico Sociale metodo Hudolin
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese sostenute e documentate, alle condizioni preventivamente stabilite. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6. I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento del loro servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6 *Bonare Lip' Cor - Amato*

- Proprietà Maria Antonia Carlotto Maria*
7. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
 8. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Art.11

Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari.

Art. 12

Gli organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea Generale
 - b) Il Consiglio Esecutivo
 - c) Organo di controllo (laddove è previsto)
 - d) Revisore dei conti (laddove è previsto)
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

Art. 13

L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. All'Assemblea Generale partecipano di diritto il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio Esecutivo.
4. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno 1 volta all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L'Assemblea Generale può essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Esecutivo lo ritiene necessario.

Donato Luigi Comandante

*Giulia Corina
Piero
Piero
Alessandra Corina*

Stefano M. Andre

Carbini Maria

Luella Corino

Lyra Jimi

Alfonsina Porzio

5. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, (almeno) un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei presenti.
E' possibile la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
6. L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Consiglio Esecutivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà dei soci più uno per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale e per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
7. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei Soci. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, approva il Regolamento, delibera lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, con E-Mail o fax, fatti pervenire ai singoli Club almeno quindici giorni prima della data fissata, contenenti l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora della convocazione, del luogo di svolgimento o della piattaforma digitale, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Esecutivo non hanno diritto di voto.
11. Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
12. L'Assemblea Generale è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto.
13. L'Assemblea Generale:
- a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il Revisore dei conti;

Porzio Luigi

Lo - D. M. S.

- Paolo Antonio* *Cestari Maria*
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione dei soci;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approva il regolamento dei lavori assembleari;
 - i) approva il Regolamento relativo agli aspetti organizzativi e metodologici dell'Associazione ed eventuali modifiche;
 - j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo, organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Esecutivo ha durata quadriennale e i suoi componenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.
4. Il Consiglio Esecutivo elegge al suo interno il Presidente.
5. Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
6. Un Consigliere, in caso di assenza, può delegare a rappresentarlo un altro componente del Consiglio con delega scritta per avere diritto di voto.
7. Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente, ogni volta vi sia necessità, in seduta ordinaria, oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
8. Il Consiglio Esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
9. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

9 *Bonozza Luigi* *Com. Amm.*

Capo ufficio Maria Antonia Caporali Maria

c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S., qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;

10. I consiglieri entro 30 gg. dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel R.U.N.T.S., allorquando istituito, indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.

11. Fanno parte del Consiglio Esecutivo, senza diritto di voto, i componenti del Gruppo della Formazione, in qualità di organo propositivo e consultivo.

Art. 15 Cariche Sociali

-Presidente

Egli è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Egli è eletto dal Consiglio Esecutivo tra i suoi componenti con la maggioranza degli aventi diritto e dura in carica quattro anni. Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Propone alla ratifica del Consiglio Esecutivo la nomina del Vice Presidente. Convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Esecutivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

-Vice Presidente

E' proposto dal Presidente, fra i componenti del Consiglio Esecutivo, e la sua nomina è ratificata dal Consiglio E.; dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le responsabilità e le funzioni.

10 *Benozzi Luigi*

Corrado

*Luella Corrado
Corrado
Vice
Assessore
Corrado*

Giuseppe Uscio Antonio Cerbasi Uscio

In caso di impedimento duraturo o in presenza di dimissione del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, il Consiglio Esecutivo per l'elezione del nuovo Presidente.

-Tesoriere

E' nominato tra i componenti del Consiglio Esecutivo.

Predisporre lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio E., provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio E..

-Segretario

E' nominato tra i componenti del Consiglio Esecutivo;

Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci e del Registro dei volontari, provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio E..

Art. 16

Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs.117/2017, l'assemblea elegge un Organo di Controllo anche monocratico.
2. Nel caso non sia monocratico, l'Organo di Controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; ha un presidente che viene eletto dall'Organo stesso.
3. L'Organo è eletto dall'assemblea ed almeno uno dei suoi componenti è un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.C. I suoi membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
4. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I componenti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, agli effettivi venuti a mancare per qualsiasi motivo.
5. L'Organo di controllo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.
6. L'Organo di controllo:

Bonzo Luigi

Corrado

Repubblica Italia Andre Carlini Anna

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, esercita la revisione legale dei conti; in tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- c) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, qualora adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 148;
- d) i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

revisione legale dei conti

*Mellone Giuseppe
Bonomo Luigi
Carlini Anna
Alberici Maria
Pozzo*

Art. 17
Revisore legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro .
In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18
Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'A.C.A.T. TARANTO- O.D.V., sono costituite da:
 - a) quote associative
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni;
 - d) rendite patrimoniali;

Mellone Giuseppe

Bonomo Luigi Carlini Anna

Papafino Irene Antonia e Carbone Maria

- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 e simili, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 punto 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali

2. Il Consiglio Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Art. 19 Patrimonio sociale

1. Il Patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati
 - c) donazioni, lasciti o successioni
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità associative. Le quote sociali sono intrasferibili e non rimborsabili. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

Paolo Vise Antonio Carlini Maria

economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
4. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21

Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti Libri Sociali:

- a) Libro dei Soci;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 22

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Esecutivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro dei volontari, il libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Esecutivo e qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 23

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 13 comma 7 dello Statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci, ma, su proposta del Consiglio Esecutivo approvata dall'Assemblea sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del R.U.N.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Carlo Bari

ICIALE

Art. 24 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Rapaportno Luca Andre *Carli*

Aldeuza Porzio

Corre Annet

Bonora Luigi

Byron Jimi

Mellone Giuseppe

